



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 ottobre 2012 (30.10)
(OR. en)**

15522/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0289 (NLE)**

**ACP 212
FIN 831
PTOM 48
OC 594**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2012)

NB: IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione della Croazia: 12.11.2012

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo (terza quota 2012)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹, quale modificato da ultimo a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010², in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 2 giugno 2006, che precisa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 e che modifica l'accordo di partenariato ACP-CE riveduto³,

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

² GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

³ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22.

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1⁴,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE⁵, in particolare l'articolo 7,

vista la decisione 2007/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2007, che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013⁶,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (in appresso "regolamento finanziario per il 10° FES")⁷, modificato da ultimo l'11 aprile 2011⁸, in particolare l'articolo 57, paragrafo 5,

⁴ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

⁵ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

⁶ GU L 202 del 3.8.2007, pag. 35.

⁷ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁸ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

vista la proposta della Commissione ⁹,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Consiglio, del 23 luglio 2012, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2012, compresa la seconda quota per il 2012 ha fissato rispettivamente a 2 600 000 000 EUR e a 280 000 000 EUR la quota della Commissione e della BEI dell'importo annuale dei contributi degli Stati membri al FES per il 2012.
- (2) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 5, del regolamento finanziario per il 10° FES, la Commissione presenta entro il 10 ottobre 2012 una proposta in cui vengono fissati l'importo della terza quota del contributo per il 2012 ed i contributi individuali degli Stati membri.
- (3) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario per il 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (4) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario per il 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES per la BEI.
- (5) Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la terza quota del contributo entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio,

⁹ Document 15249/12.

¹⁰ Document 12344/12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo complessivo della terza quota per il 2012 è fissato a 280 000 000 EUR. I contributi individuali al FES che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della terza quota per il 2012 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Terza quota dei contributi FES per il 2012 (in EUR)					
STATI MEMBRI	Ripartizione 9° FES %	Ripartizione 10° FES %	Terza quota		Totale terza quota
			versata alla BEI 9° FES	versata alla Commissione 10° FES	
BELGIO	3,92	3,53	3.136.000	7.060.000	10.196.000
DANIMARCA	2,14	2,00	1.712.000	4.000.000	5.712.000
GERMANIA	23,36	20,50	18.688.000	41.000.000	59.688.000
GRECIA	1,25	1,47	1.000.000	2.940.000	3.940.000
SPAGNA	5,84	7,85	4.672.000	15.700.000	20.372.000
FRANCIA	24,30	19,55	19.440.000	39.100.000	58.540.000
IRLANDA	0,62	0,91	469.000	1.820.000	2.316.000
ITALIA	12,54	12,86	10.032.000	25.720.000	35.752.000
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	232.000	540.000	772.000
PAESI BASSI	5,22	4,85	4.176.000	9.700.000	13.876.000
AUSTRIA	2,65	2,41	2.120.000	4.820.000	6.940.000
PORTOGALLO	0,97	1,15	776.000	2.300.000	3.076.000
FINLANDIA	1,48	1,47	1.184.000	2.940.000	4.124.000
SVEZIA	2,73	2,74	2.184.000	5.480.000	7.664.000
REGNO UNITO	12,69	14,82	10.152.000	29.640.000	39.792.000
BULGARIA		0,14		280.000	280.000
REPUBBLICA CECA		0,51		1.020.000	1.020.000
ESTONIA		0,05		100.000	100.000
CIPRO		0,09		180.000	180.000
LETONIA		0,07		140.000	140.000
LITUANIA		0,12		240.000	240.000
UNGHERIA		0,55		1.100.000	1.100.000
MALTA		0,03		60.000	60.000
POLONIA		1,30		2.600.000	2.600.000
ROMANIA		0,37		740.000	740.000
SLOVENIA		0,18		360.000	360.000
SLOVACCHIA		0,21		420.000	420.000
TOTALE UE-27	100,00	100,00	80.000.000	200.000.000	280.000.000